



4704/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. MAURIZIO BARBARISI
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. GIACOMO ROCCHI

SENTENZA
- Presidente - N. 1/2014 -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 5062/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ADAMO ANDREA N. IL 25/12/1962
DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO N. IL 17/10/1962
LO PICCOLO SALVATORE GIOVANNI N. IL 20/07/1942
LO PICCOLO SANDRO N. IL 16/02/1975
PALAZZOLO VITO MARIO N. IL 01/07/1976

avverso la sentenza n. 24/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 10/07/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per *F. M. Jecoviello*
l'inammissibilità del ricorso del Di Pierre
e per il rigetto del ricorso degli altri imputati.
Aditi i difensori degli imputati avv. Alfredo Gaito,
avv. Bartolomeo Perino, avv. Giovanni Arco, avv. Rosanna
Vella, avv. Mario D'Aleandro, avv. Alessandro
Campo, avv. Salvatore Petronio e avv. Carlo
Cetruogno

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i ~~difensor~~ Avv.

RILEVATO IN FATTO

Adamo Andrea, Di Piazza Francesco Paolo, Lo Piccolo Salvatore Giovanni, Lo Piccolo Sandro e Palazzolo Vito Mario sono stati imputati:

-A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576, 577 n.3 c.p. per aver cagionato la morte di Ingarao Nicolò, già reggente del mandamento di Porta Nuova, attinto da più colpi di arma da fuoco corta esplosi da Pulizzi Gasparre da bordo di motociclo condotto da Bonaccorso Andrea, con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto con premeditazione e per Pulizzi, Adamo, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro di averlo commesso mentre si sottraevano all'esecuzione di una misura cautelare; in particolare:

Lo Piccolo Salvatore nella qualità di mandante del delitto;

Bonaccorso per aver trasportato a bordo di motociclo il Pulizzi sul luogo del delitto e averlo poi allontanato da tale luogo con il medesimo mezzo;

Di Piazza per avere messo a disposizione la propria abitazione quale base logistica dove custodire le armi e i mezzi utilizzati per la commissione del delitto e per aver svolto un ruolo di copertura dei killers durante l'esecuzione del delitto, sorvegliando armato il luogo;

Adamo, Lo Piccolo Sandro e Palazzolo per aver svolto un ruolo di copertura dei killers durante l'esecuzione del delitto, sorvegliando armati il luogo;

-B) e -C) detenzione e porto in luogo pubblico di più armi da fuoco a canna corta ed esplosione di più colpi di arma da fuoco in luogo pubblico;

reati commessi in Palermo il 13.6.2007.

Con sentenza in data 24.3.2011 la Corte di assise di Palermo ha condannato tutti gli imputati alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi 12.

La Corte di assise d'appello di Palermo, con sentenza in data 10.7.2012, ha confermato la suddetta sentenza appellata da tutti gli imputati.

Nella motivazione della sentenza della Corte di assise d'appello sono state innanzi tutto sintetizzate le risultanze processuali esposte nella sentenza di primo grado.

L'omicidio era stato segnalato alle ore 8,54 come commesso in Via Pietro Geremia da due giovani a bordo di una moto Transalp nera; l'Ingarao era risultato legato all'esponente di Cosa Nostra Nino Rotolo e contrapposto al gruppo dei Lo Piccolo, che faceva anch'esso parte di Cosa Nostra; lo stesso, poco prima di essere ucciso, aveva adempiuto all'obbligo di firma presso il Commissariato Zisa, impostogli dopo la scarcerazione del 19.2.2007.

La vittima era stata attinta da sette colpi, due dei quali all'emitorace posteriore avevano provocato la morte per shock emorragico.

Dopo l'arresto dei Lo Piccolo, avvenuto il 5.11.2007 mentre i predetti si trovavano con l'Adamo ed il Pulizzi, avevano deciso di collaborare con la giustizia sia quest'ultimo (il 16.1.2008) sia il Bonaccorso (il 28.1.2008) che venivano condannati per l'omicidio di cui trattasi con sentenza del 12.5.2009 del GUP del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile.

Il Pulizzi era stato uno dei responsabili della famiglia di Carini, che era compresa nel mandamento San Lorenzo, retto da Salvatore Lo Piccolo.

Il Bonaccorso, all'epoca sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., aveva fatto parte della famiglia di Brancaccio, retta da Adamo Andrea, ed aveva curato la latitanza di quest'ultimo (conseguente all'operazione Gotha del 2006), accompagnandolo anche agli incontri che lo stesso aveva con i Lo Piccolo.

Secondo la ricostruzione del fatto da parte della Corte di assise - che si era basata in gran parte sulle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, rei confessi e ritenuti attendibili anche in altri processi - il Bonaccorso aveva ricevuto l'incarico, conferitogli da Lo Piccolo Salvatore, di partecipare all'uccisione di Ingarao Nicolò due-tre mesi prima del fatto, poiché conosceva la vittima e la zona nella quale l'Ingarao, così come il Bonaccorso, si recava a firmare presso il Commissariato Zisa di Palermo; vi erano stati numerosi appostamenti, coordinati da Sandro Lo Piccolo, per studiare i movimenti dell'Ingarao; Franzese Francesco (successivamente divenuto collaboratore di giustizia) aveva procurato, tramite Nuccio Antonino (anch'egli divenuto successivamente collaboratore di giustizia), due moto rubate da utilizzare per commettere l'omicidio, una delle quali però era stata abbandonata poiché si era bloccata nei pressi del carcere Pagliarelli durante un giro di perlustrazione.

All'omicidio avevano partecipato, oltre ai due collaboratori che avevano eseguito materialmente il delitto, anche il Di Piazza, la cui abitazione era stata utilizzata come base logistica e dalla quale il gruppo era partito per commettere l'omicidio; Sandro Lo Piccolo, che la notte precedente aveva dormito, insieme al Polizzi, in una casa non lontana dall'abitazione del Di Piazza, e si era spostato il giorno dell'omicidio a bordo della sua auto Yaris; l'Adamo e il Palazzolo che avevano a disposizione rispettivamente un motociclo Honda SH e una moto Yamaha T-max.

Pulizzi e Bonaccorso quella mattina si erano spostati con una moto Transalp rubata, guidata da quest'ultimo, ed anche il Di Piazza, come l'Adamo, si era spostato con un motociclo Honda SH; l'incarico di individuare l'Ingarao era stato affidato al Bonaccorso, che all'uopo aveva effettuato vari giri con il Polizzi tra la via dove abitava l'Ingarao e la zona del Commissariato dove lo stesso si doveva recare perché sottoposto all'obbligo di firma; avevano perlustrato la suddetta zona alla guida delle rispettive moto anche l'Adamo e il Palazzolo; dovevano invece restare appostati in un punto determinato il Di Piazza (in Vicolo Zisa, incaricato di ricevere le armi utilizzate per commettere l'omicidio) e il Lo Piccolo (in Via Scobar, vicino all'imbocco di Viale Regione Siciliana, per potersi allontanare velocemente dalla zona in caso di necessità).

L'omicidio si era verificato in Via Geremia, dopo che l'Ingarao si era recato nel suddetto Commissariato, e la vittima inutilmente aveva tentato di fuggire, inseguita dal Pulizzi che prima gli aveva sparato contro con un revolver calibro 38 e poi con una pistola calibro 9.

Il Pulizzi e il Bonaccorso non avevano trovato il Di Piazza nel luogo in cui questi li avrebbe dovuti aspettare e gli stessi si erano recati a casa del predetto, dove poco dopo erano stati raggiunti dagli altri. A casa del Di Piazza il Pulizzi e il Bonaccorso si erano liberati sia delle armi che dei caschi e di indumenti che avevano indossato per commettere l'omicidio.

Il Bonaccorso si era poi recato nella sua abitazione, dove si era cambiato d'abiti, ed entro le ore 10 della stessa mattina si era recato al Commissariato Zisa per adempiere all'obbligo di firma; in serata, insieme al Di Piazza, aveva bruciato la moto Transalp in una traversa senza abitazioni di Via Messina Montagna.

Il primo giudice aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni di Pulizzi e Bonaccorso, i quali non avevano alcun motivo di risentimento nei confronti degli imputati, e le stesse erano state riscontrate anche da altri collaboratori di giustizia: Briguglio Francesco (sulla posizione di vertice dei Lo Piccolo), Coga Marco (sul timore di Ingarao per la sua vita, dopo che erano state rese note le intercettazioni effettuate nel procedimento Gotha), Nuccia Antonino (sull'incarico ricevuto dal Bonaccorso, che aveva parlato per conto di Sandro Lo Piccolo, di procurare una seconda Transalp rubata, dopo che la prima si era fermata), Franzese Francesco (sul sollecito ricevuto da Sandro Lo Piccolo di soddisfare la richiesta di procurare un'altra moto rubata, in quanto la prima era risultata difettosa).

Secondo il primo giudice, qualche discrasia, pure riscontrabile nelle dichiarazioni del Pulizzi e del Bonaccorso, doveva considerarsi marginale e sintomo di genuinità, oltre che giustificata dal decorso del tempo e dallo stato d'animo degli esecutori dell'omicidio durante la perpetrazione del delitto.

Causale dell'omicidio, secondo la Corte d'assise, doveva ritenersi la vicinanza di Ingarao a Nino Rotolo, colorata dal contenuto delle intercettazioni nel procedimento Gotha, nel quale era coinvolto Adamo Andrea.

Nella sentenza di secondo grado – ritenute del tutto condivisibili le motivazioni del primo giudice – sono stati rigettati tutti i motivi d'appello, con le seguenti motivazioni, nei punti essenziali, per ciascuno degli imputati.

Con riguardo ai motivi d'appello di Adamo Andrea, è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione la richiesta perizia sulla compatibilità delle dichiarazioni dei collaboratori con lo stato dei luoghi e le modalità dell'omicidio.

Secondo i giudici dell'appello, erano pressoché identiche le versioni dei collaboratori sui movimenti di avvicinamento all'Ingarao, dopo che questi aveva imboccato via Pietro Geremia.

I collaboratori avevano ritenuto di aver colpito al petto la vittima, senza calcolare che la stessa, appena aveva visto l'arma puntata contro di lei, si era girata mettendosi a correre, e quindi era stata colpita di fianco e da dietro.

Non vi era discrasia tra la dichiarazione del Pulizzi di aver inflitto gli ultimi colpi alla nuca e gli esiti delle risultanze autoptiche, poiché dalle foto risultava che le ferite dei colpi mortali erano a non più di due centimetri al di sotto del collo.

Non vi era divergenza sul luogo in cui Salvatore Lo Piccolo aveva dato incarico al Bonaccorso di preparare il delitto, poiché questi aveva attendibilmente spiegato che gli incontri con i Lo Piccolo non avvenivano sempre nello stesso luogo.

Non vi era effettiva divergenza sulle ragioni per le quali la mattina dell'omicidio il Pulizzi aveva preso il posto del Gallina, poiché il Bonaccorso poteva non essere stato informato della decisione, intervenuta due giorni prima, di effettuare la suddetta sostituzione.

Marginale era la divergenza sul fatto che, secondo Pulizzi, i due si sarebbero momentaneamente separati (il Pulizzi trasferendosi per qualche minuto sulla moto del Di Piazza), circostanza questa non riferita dal Bonaccorso (il quale aveva dichiarato di non essersi mai separato dal Pulizzi quella mattina durante i giri di perlustrazione alla ricerca dell'Ingarao). Comprensibilmente il Bonaccorso aveva propinato al Nuccio la falsa versione che a condurre la moto, servita per commettere il delitto, fosse stato Sandro Lo Piccolo, poiché non voleva far sapere al Nuccio il suo diretto coinvolgimento nell'omicidio.

L'obiezione che soggetti di vertice dell'associazione mafiosa, come Lo Piccolo Sandro e l'Adamo, non avrebbero organizzato l'omicidio il giorno che, nella stessa zona, si sarebbero radunate forze dell'ordine per la commemorazione dell'esecuzione mafiosa del capitano D'Aleo, aveva come presupposto non dimostrato che i predetti o altri componenti del commando fossero a conoscenza che il 13 giugno sarebbe stata commemorata l'uccisione del predetto Capitano.

Con riguardo alla partecipazione dell'Adamo all'omicidio, entrambi i collaboratori l'avevano dato presente quando Salvatore Lo Piccolo aveva dato incarico al Bonaccorso di studiare i movimenti dell'Ingarao; l'avevano indicato come uno dei componenti del gruppo che quella mattina era partito dall'abitazione di Di Piazza; avevano indicato il motoveicolo in suo possesso nella suddetta occasione; avevano entrambi affermato che, subito dopo l'omicidio, era ritornato con gli altri a casa del Di Piazza.

Tra l'altro, era stato l'Adamo ad avere l'idea di coinvolgere il Bonaccorso, persona a lui vicina che si occupava di assicurare la latitanza dello stesso Adamo.

Il giudice di secondo grado ha respinto anche le richieste subordinate (eliminazione delle aggravanti della premeditazione e dell'art.7 legge 203/1991 nonché della recidiva; riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 c.p.), poiché le stesse non risultavano motivate, e comunque si doveva tenere conto della partecipazione dell'Adamo alle riunioni in cui era stato deliberato l'omicidio, i precedenti penali specifici e le pendenze in corso a carico dello stesso.

Con riguardo ai motivi d'appello di Di Piazza Francesco Paolo, la Corte di assise d'appello ha richiamato quanto già esposto esaminando i motivi d'appello dell'Adamo, essendoci doglianze comuni, aggiungendo, relativamente alla pretesa divergenza sui festeggiamenti a casa del Di Piazza, dove il gruppo si era ritrovato dopo l'omicidio, che non vi era una discrasia nelle dichiarazioni dei collaboranti, ma solo una diversa memoria connessa ai differenti movimenti degli stessi.

Pulizzi e Bonaccorso avevano concordemente dichiarato che il Di Piazza aveva in custodia le armi e le moto che dovevano essere utilizzate per compiere l'omicidio; il Di Piazza si era

avviato con gli altri verso la zona dove doveva essere compiuta l'azione; si era spostato, come l'Adamo, a bordo di una Honda SH (ed era stata accertata la sua disponibilità di due scooter di quel tipo); era stato incrociato più volte durante i giri di perlustrazione preliminari; gli era stato assegnato il compito di attendere gli esecutori in Vicolo Zisa, per ricevere le armi utilizzate per commettere l'omicidio; si era ritrovato con gli altri a casa sua, dopo la commissione del delitto, e qui aveva preso in consegna le armi usate contro l'Ingarao.

Secondo i giudici di secondo grado, non era necessario accertare la compatibilità delle dimensioni di un ingresso posteriore della casa con il passaggio di una moto Transalp, tenuto conto del tempo trascorso; della accertata corrispondenza della descrizione della casa del Di Piazza effettuata dal Bonaccorso e della precisazione fatta dallo stesso che le armi e la moto erano custodite in un terreno adiacente a quello del Di Piazza e non in quello di pertinenza.

L'alibi dedotto dal Di Piazza (certificazione del datore di lavoro dalla quale risultava che il giorno dell'omicidio il predetto aveva lavorato dalle ore 6 a mezzogiorno) non aveva valore, poiché – come notato dalla Polizia giudiziaria in varie occasioni – il Di Piazza durante il suo lavoro su strada come operatore ecologico aveva modo di allontanarsi incontrollato dalla zona che gli era stata assegnata.

I giudici dell'appello, infine, hanno ritenuto il ricorrente non meritevole delle attenuanti generiche, tenuto conto della sua adesione al grave programma criminoso. La sua condotta, inoltre, secondo la Corte di assise d'appello, non poteva essere ritenuta di minima importanza.

Con riguardo ai motivi d'appello presentati in favore di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, richiamato quanto già osservato esaminando doglianze comuni alle posizioni di Adamo e Di Piazza, la Corte di secondo grado ha ritenuto che gli ulteriori motivi d'impugnazione presentati in favore dei predetti Lo Piccolo non valevano a mettere in dubbio la credibilità del Pulizzi e del Bonaccorso.

L'indicato movente dell'omicidio – la conoscenza delle conversazioni intercorse tra Nino Rotolo e soggetti a lui vicini – aveva ulteriormente inasprito il conflitto già da anni esistente fra il Rotolo e i Lo Piccolo per il controllo del territorio di Palermo, al punto che anche prima della pubblicazione delle intercettazioni effettuate nel procedimento Gotha il gruppo facente capo al Rotolo aveva pensato di eliminare fisicamente i Lo Piccolo. Inoltre, l'Ingarao, che faceva parte del predetto gruppo, aveva estromesso dai lavori al porto un autotrasportatore vicino ai Lo Piccolo, provocando l'irritazione di Sandro Lo Piccolo, come aveva riferito il collaboratore di giustizia Francesco Franzese. In questo quadro doveva inserirsi il segnale di forza che il gruppo dei Lo Piccolo voleva dare uccidendo soggetti appartenenti al gruppo avverso dei Rotolo.

Sulla provenienza della moto utilizzata per commettere l'omicidio è stata ritenuta più precisa (e riscontrata da Antonino Nuccio) la versione del Bonaccorso, mentre la versione del Pulizzi, secondo il quale la moto poteva essere stata fornita dai "Carinesi", non era ancorata a dati precisi e lo stesso Pulizzi non si era mostrato certo della predetta provenienza; peraltro aveva riferito anche lui di una moto procurata dal Bonaccorso tramite Nuccio.

La Corte di secondo grado ha ritenuto che non vi fosse alcuna incompatibilità oraria dei movimenti del Bonaccorso tra il momento dell'omicidio e quello dell'adempimento dell'obbligo di firma presso il Commissariato Zisa, in quanto in un'ora e un quarto bene il predetto avrebbe potuto compiere i riferiti spostamenti, tenuto conto delle modeste distanze che doveva percorrere per andare a casa sua, dove si era cambiato d'abito, e poi recarsi presso il suddetto Commissariato.

Entrambi i collaboratori avevano riferito che Salvatore Lo Piccolo aveva partecipato alla deliberazione dell'omicidio e incaricato il Bonaccorso di studiare i movimenti dell'Ingarao. Lo stesso aveva anche manifestato l'intenzione di partecipare all'omicidio, ma ne era stato dissuaso dal figlio Sandro e dall'Adamo.

Con riguardo al ruolo di Lo Piccolo Sandro, i collaboratori erano stati concordi nell'indicarlo presente alla riunione in cui era stato dato incarico al Bonaccorso di studiare i movimenti dell'Ingarao; lo avevano indicato tra i soggetti che la mattina in cui si era verificato l'omicidio si erano recati (il Lo Piccolo a bordo della sua auto Yaris) nella zona in cui era stato programmato il delitto; era risultato anche che si era posizionato in Via Scobar, con la funzione di intervenire nel caso di qualche imprevisto.

La partecipazione di Sandro Lo Piccolo ai preparativi dell'omicidio risultava anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Nuccio Antonino e Franzese Francesco.

Secondo la Corte di assise d'appello, doveva essere considerata trascurabile la divergenza tra Bonaccorso e Pulizzi sulla partecipazione di Sandro Lo Piccolo ai festeggiamenti in casa del Di Piazza, apparendo peraltro preciso il ricordo del Pulizzi di essere stato accompagnato dal Palazzolo vicino al ponte di Bonagia, dove l'attendeva il Lo Piccolo, con il quale era tornato a Terrasini, entrambi scortati dal Palazzolo che viaggiava in moto.

Con riguardo ai motivi d'appello di Palazzolo Vito Mario – diversi da quelli oggetto delle impugnazioni dei coimputati –, la Corte di secondo grado ha ritenuto che vi fosse una sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese dal Pulizzi e dal Bonaccorso anche sul ruolo svolto dal predetto ricorrente.

Trascurabile era la divergenza sul colore della moto usata dal Palazzolo, avendo peraltro i chiamanti in correità indicato colori non molto diversi (grigio e celeste), e non era affatto illogico, tenuto conto del compito assegnato al predetto, che nell'occasione avesse utilizzato una moto di sua proprietà.

I propalanti non si erano contraddetti sul porto di un arma da parte del Palazzolo, poiché entrambi avevano dichiarato di non aver visto se lo stesso portava un'arma, anche se Bonaccorso aveva precisato che il Lo Piccolo gli aveva ordinato di partecipare armato alla spedizione.

Attraverso le dichiarazioni di Pulizzi e Bonaccorso si era accertato che quella mattina il Palazzolo era giunto a casa del Di Piazza insieme a Sandro Lo Piccolo ed al Pulizzi; che nella zona tra l'abitazione della vittima ed il Commissariato Zisa aveva compiuto vari giri di

perlustrazione, "andando a guardare" anche Lo Piccolo Sandro, posizionato in Via Scobar; che dopo l'omicidio era giunto a casa del Di Piazza insieme all'Adamo; che aveva accompagnato il Pulizzi dalla casa del Di Piazza al luogo in cui li attendeva Lo Piccolo Sandro.

Non si poteva dubitare della sussistenza dell'aggravante della premeditazione, essendo stato l'omicidio preparato mesi prima (anche con la partecipazione del Palazzolo) ed eseguito con modalità attentamente studiate.

La condotta di preparazione e copertura svolta dal ricorrente non poteva essere considerata di minima importanza, né emergevano dagli atti elementi per concedere all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto anche del ruolo di protezione della latitanza svolto nei confronti dei Lo Piccolo e del probabile coinvolgimento in plurime attività mafiose.

Avverso la sentenza della Corte di assise d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

ADAMO ANDREA

Con il primo motivo di ricorso i difensori hanno contestato la motivazione dell'ordinanza in data 25.5.2012 con la quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire un esperimento giudiziale avente ad oggetto una ricostruzione ad opera della difesa, in tre versioni differenti corrispondenti alle diverse versioni rese dai collaboratori di giustizia, della dinamica del delitto, ricostruzione realizzata nelle forme della fiction con videoriprese e contributi descrittivi audio.

Tale ricostruzione avrebbe consentito ai giudicanti di avere una reale conoscenza delle strade e dei luoghi in cui si era svolta l'azione, dei tempi di percorrenza, della direzione dei colpi esplosi e delle risultanze della ispezione cadaverica e della consulenza autoptica.

La mancata acquisizione della suddetta ricostruzione aveva precluso la rappresentazione delle tesi difensive ed impedito che fossero prese in considerazione prove decisive a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico.

La necessità di formare il suddetto materiale illustrativo si era posta solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, al fine di porre rimedio alle carenze di motivazione di un verdetto di condanna che non aveva tenuto conto delle incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori e delle incompatibilità delle loro dichiarazioni con i dati obiettivi del processo.

L'esperimento giudiziale compiuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise d'appello, era un atto che rientrava nelle indagini difensive e non aveva bisogno del consenso delle altre parti per essere acquisito agli atti del processo, essendo stato formato dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima dell'inizio del giudizio di secondo grado.

Parimenti doveva essere considerato illegittimo il rigetto della richiesta di acquisizione di articoli di stampa pubblicati sul Giornale di Sicilia il 14 e 15 giugno 2007, rigetto che aveva impedito di provare che le dichiarazioni del Pulizzi e del Bonaccorso erano basate su notizie, alcune peraltro non corrispondenti al vero, tratte dalla lettura dei suddetti articoli di giornale.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il contenuto della seconda ordinanza in data 25.5.2012, pronunciata a seguito della richiesta della difesa (avanzata subito dopo la lettura della prima ordinanza sopra indicata) di disporre perizia per accertare la compatibilità tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e lo stato dei luoghi, nonché i tempi di percorrenza indicati dagli stessi collaboratori e la dinamica dell'omicidio.

La Corte di secondo grado si era riservata di esaminare la richiesta della difesa all'esito della discussione, ma nel prosieguo non aveva ottemperato al suddetto proposito.

Con il terzo motivo è stata impugnata l'ordinanza emessa in data 29.6.2012 con la quale la Corte di merito – dopo aver consentito alla difesa di illustrare nel corso della discussione le proprie tesi anche utilizzando materiale filmico e grafico formato dalla stessa difesa – aveva rigettato la richiesta di acquisire al verbale d'udienza detto materiale.

Con il quarto motivo è stata eccepita la nullità della sentenza per mancata correlazione tra il capo di imputazione (che addebitava all'Adamo solo di aver svolto un ruolo di copertura dei killers durante l'esecuzione del delitto, sorvegliando armato il luogo) e le ragioni per le quali il predetto era stato condannato, non essendo risultato dalle prove raccolte che l'Adamo avesse svolto il ruolo attribuitogli nel capo di imputazione.

Dalle dichiarazioni di Bonaccorso e Pulizzi, infatti, non era risultato che l'Adamo avesse svolto il suddetto ruolo, come poteva evincersi dai brani delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia riportati nei motivi di ricorso.

Con il quinto motivo la difesa ha denunciato la violazione di legge e il difetto di motivazione nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza considerare che le stesse erano risultate non solo in contraddizione tra loro, ma spesso anche incompatibili con i dati obiettivi risultanti dalla prova generica.

Sono state illustrate, riportando brani delle loro dichiarazioni, le seguenti discrasie – ritenute dal ricorrente non marginali – tra la versione dei fatti resa da Pulizzi Gaspare e quella resa da Bonaccorso Andrea.

Tale Gallina Ferdinando, secondo i suddetti collaboratori, aveva partecipato a sopralluoghi dove era stato programmato l'omicidio di Ingarao Nicolò, in quanto era stato affidato a lui – che doveva essere accompagnato sul posto dal Bonaccorso – il compito di sparare contro l'Ingarao. Secondo il Pulizzi, la mattina del 13 giugno il predetto Gallina non aveva fatto parte del commando poiché nei giorni precedenti i Lo Piccolo avevano affidato al Pulizzi il compito in precedenza attribuito al Gallina.

Secondo il Bonaccorso, invece, inaspettatamente quella mattina il Gallina non si era presentato all'appuntamento e, per questo, aveva preso il suo posto il Pulizzi.

Nella ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del fatto gli imputati erano partiti con diversi mezzi dall'abitazione del Di Piazza e si erano portati sul luogo dove era stato programmato il delitto.

Secondo il Pulizzi, ad un certo punto egli Pulizzi aveva lasciato Bonaccorso, che aveva continuato a girare con la moto da solo, e aveva fatto qualche giro, per una decina di minuti,

con il Di Piazza; era poi venuto il Bonaccorso a riprenderlo, dicendogli che aveva visto uscire di casa l'Ingarao.

Il Bonaccorso, invece, aveva dichiarato di essere rimasto sempre insieme al Pulizzi e di aver visto l'Ingarao uscire di casa (per recarsi a firmare al Commissariato Zisa) mentre il Pulizzi era con lui.

Diverso era il momento in cui i due avrebbero avvistato l'Ingarao prima di passare all'azione: il Pulizzi aveva dichiarato di aver visto il predetto di fronte al Commissariato (dove lo stesso si era recato a firmare), mentre il Bonaccorso aveva affermato di aver visto lo stesso uscire proprio dal Commissariato.

Inconciliabili divergenze si riscontravano anche con riguardo alla fase successiva al compimento dell'omicidio: secondo Pulizzi, i componenti del gruppo erano tutti ritornati, meno Lo Piccolo Sandro, nella casa del Di Piazza, dove egli si era trattenuto per pochissimo tempo, in quanto era atteso in macchina dal predetto Lo Piccolo presso lo svincolo di Bonagia, dove l'aveva accompagnato il Palazzolo; secondo Bonaccorso, invece, anche Lo Piccolo Sandro era tornato nell'abitazione del Di Piazza e tutti avevano festeggiato l'esito positivo dell'azione.

Le contraddizioni tra le versioni dei suddetti collaboratori erano tante e così gravi da far sospettare che entrambi o uno dei due avessero riferito dell'omicidio de quo solo per sentito dire, come del resto faceva pensare anche il fatto che non fossero stati capaci di indicare il giorno in cui era stato commesso il delitto, sebbene in quel giorno, come ogni anno, vi sarebbe stata a breve distanza dal luogo in cui è stato commesso l'omicidio la commemorazione dell'esecuzione mafiosa del capitano D'Aleo, fatto che non poteva sfuggire a chi aveva effettivamente organizzato l'omicidio dell'Ingarao.

Pulizzi e Bonaccorso si erano contraddetti sul luogo in cui Salvatore Lo Piccolo avrebbe dato incarico a quest'ultimo di compiere il delitto: il Pulizzi aveva indicato la località di Montelepre, mentre il Bonaccorso aveva dichiarato di aver ricevuto il suddetto incarico nell'Hotel La Perla del Golfo, sito in località Terrasini.

Avevano reso versioni diverse sul movente: secondo Bonaccorso, l'Ingarao era stato ucciso perché non voleva mettersi da parte, mentre a dire del Pulizzi perché aveva parlato male dei Lo Piccolo.

Anche sulla dinamica dell'omicidio vi erano evidenti discrepanze nelle versioni dei suddetti collaboratori.

Il Pulizzi aveva riferito che, dopo aver notato l'Ingarao, egli e il Bonaccorso si erano immessi per primi nella traversa (Via Pietro Geremia) in cui era avvenuto il delitto, percorrendola interamente, e poi avevano invertito la marcia della moto, andando così incontro alla vittima.

Il Bonaccorso, invece, aveva dichiarato che, insieme al Pulizzi, aveva seguito l'Ingarao che si era immesso nella suddetta traversa e, giunti all'altezza del predetto, il Pulizzi aveva iniziato a sparare. Peraltro la versione del Pulizzi era illogica dal suo punto di vista, poiché l'Ingarao, per tornare a casa, seguiva due itinerari differenti (come Pulizzi doveva sapere per aver partecipato a numerosi appostamenti) e, se lo stesso non avesse imboccato la Via Geremia e

avesse proseguito per Via Noce, non sarebbe stato possibile commettere il delitto programmato.

Le dichiarazioni dei suddetti collaboratori erano inconciliabili con i dati della generica, rispetto al numero dei colpi sparati e, soprattutto, alla direzione dei colpi.

Pulizzi e Bonaccorso avevano affermato che i primi colpi erano stati sparati contro il petto della vittima, ma dall'autopsia risultava che la direzione dei colpi era da dietro in avanti.

Il Pulizzi aveva dichiarato che aveva finito l'Ingarao, caduto a terra, con un colpo alla nuca, ma in questa parte della testa l'autopsia non aveva riscontrato alcuna lesione.

I giudici di merito, nonostante l'evidente discrepanza tra le dichiarazioni dei suddetti collaboratori e i dati oggettivi nonché tra le versioni rese dagli stessi, avevano dato comunque credito alla ipotesi accusatoria che si fondava sulle predette versioni, affermando contro l'evidenza che vi era concordanza nei punti essenziali del racconto dei collaboratori e che le contraddizioni – dovute a difetti della memoria o all'emozione del momento – riguardavano solo aspetti marginali della vicenda. Avevano, inoltre, cercato di giustificare le suddette discrepanze avanzando mere ipotesi e congetture, supponendo, per esempio, che l'Ingarao sarebbe stato colpito alle spalle e non al petto, perché al momento dello sparo si sarebbe girato per fuggire.

Con il sesto motivo i difensori hanno eccepito la nullità della contestazione per indeterminatezza quanto all'aggravante dell'art. 576 c.p., poiché non era stato specificato nel capo d'imputazione a quale delle ipotesi previste nel suddetto articolo aveva fatto riferimento il capo di imputazione.

Inoltre nella sentenza impugnata non era stata in alcun modo motivata la sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

Senza alcuna motivazione era stata anche applicata la recidiva specifica, sebbene l'imputato non fosse mai stato condannato per delitti contro la persona.

Con il settimo motivo è stata contestata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 201/1991, sui quali peraltro la Corte di secondo grado non aveva speso una parola.

Con l'ottavo motivo la difesa ha denunciato l'omessa motivazione sulla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..

Anche nell'ipotesi accusatoria, l'Adamo avrebbe svolto nella vicenda un ruolo del tutto marginale, e la Corte di secondo grado aveva completamente omesso di motivare sul punto.

Con il nono motivo la sentenza impugnata è stata criticata per non aver motivato il diniego delle richieste attenuanti generiche, negate senza dare riscontro a tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p..

Con atto separato, gli stessi difensori di Adamo Andrea hanno presentato ulteriori motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, denunciando, con il decimo motivo, l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva affermato che l'Ingarao, il quale proveniva da Via Noce ed era diretto verso Via Serradifalco, quando si era visto davanti il Pulizzi con la

pistola in pugno, si sarebbe girato mettendosi a correre, e quindi si sarebbe diretto verso Via Noce da dove proveniva.

Questa ricostruzione della sentenza era in contrasto non solo con le dichiarazioni rese da Pulizzi e Bonaccorso (i quali avevano dichiarato che l'Ingarao era fuggito in direzione di Via Serradifalco), ma anche con tutta la generica, vale a dire i reperti balistici, l'accertata direzione dei colpi e la posizione in cui era stato rinvenuto il corpo della vittima.

Con l'undicesimo motivo è stata denunciata l'omessa motivazione sugli esiti e i contenuti dei controesami svolti dalla difesa nei confronti dei collaboratori di giustizia escussi, nonché su quanto emerso dall'esame di testi a difesa, quali Vizzini Fabrizio (il quale aveva affermato che, nel periodo in cui il Bonaccorso aveva dichiarato di essersi incontrato con i Lo Piccolo ed altri nell'Hotel Perla del Golfo, l'albergo era in piena attività turistica, e quindi non poteva essere prescelto per un summit mafioso) e Lunardo Pietro (il quale aveva escluso la possibilità che una moto rubata si sarebbe potuta fermare – come aveva dichiarato il Bonaccorso – per un difettoso funzionamento del sistema d'allarme, causa la sostituzione del blocchetto d'accensione).

DI PIAZZA PAOLO

I difensori hanno premesso che i giudici dell'appello avevano risposto solo in minima parte alle argomentazioni con le quali, in particolare con i motivi aggiunti, erano state indicate le discrasie tra le versioni dei due chiamanti in correità.

Le volte in cui avevano preso in considerazione le segnalate discrepanze, avevano cercato di giustificarle facendo ricorso a suggestioni o congetture mascherate da massime d'esperienza.

Infatti, la Corte di assise d'appello aveva fatto riferimento, per superare l'incompatibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità con i dati obiettivi o le contraddizioni tra le stesse dichiarazioni, agli stati d'animo e alle diverse percezioni della realtà dei propalanti, ma gli stati d'animo o le percezioni, secondo la difesa, non possono essere considerati massime d'esperienza.

Non era stata comunque adeguatamente spiegata la discrasia riguardante il luogo in cui il Bonaccorso avrebbe ricevuto da Lo Piccolo Salvatore il mandato omicidiario, né quella relativa ad una lunga sosta (poco prima di commettere l'omicidio) di Pulizzi e Bonaccorso sotto casa della suocera di quest'ultimo, circostanza affermata dal Bonaccorso e smentita dal Pulizzi.

Erano rimaste senza risposta nella sentenza impugnata le discrepanze relative alla presenza a casa del Di Piazza di Sandro Lo Piccolo dopo l'omicidio, ai giri perlustrativi antecedenti l'omicidio ed al percorso seguito da Bonaccorso e Pulizzi dopo aver commesso il delitto.

Era mancata, da parte dei giudici di merito, una valutazione complessiva di tutte le segnalate contraddizioni che, se fosse stata effettuata, avrebbe portato alla conclusione che le versioni dei predetti collaboratori non si riscontravano reciprocamente.

Non si era tenuto conto che, dalle stesse dichiarazioni dei propalanti, risultava che il Di Piazza non aveva ricoperto il ruolo ascrittogli nel capo di imputazione; entrambi i dichiaranti, infatti,

avevano affermato che il predetto non era armato e che non aveva assolto il compito che gli era stato assegnato (non era stato trovato nel Vicolo Zisa, dove avrebbe dovuto aspettarli per ricevere le armi usate per commettere l'omicidio).

Erroneamente era stato ritenuto che l'alibi dedotto (avvalorato dalla prova documentale che quella mattina il Di Piazza aveva svolto il suo lavoro dalle ore 6 a mezzogiorno) dovesse essere confermato da ulteriori elementi che avrebbe dovuto fornire lo stesso imputato, poiché, invece, è onere dell'accusa provare il fatto ascritto all'imputato, e dalle prove raccolte non era emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Di Piazza avesse fatto parte del gruppo che aveva commesso l'omicidio.

In primo grado, dopo le dichiarazioni rese da Bonaccorso, era stato chiesto alla Corte di assise di verificare l'impossibilità di custodire una moto nel terreno dietro la casa del Di Piazza. La predetta Corte non aveva accolto la suddetta richiesta e la stessa era stata nuovamente rivolta al giudice di secondo grado, che l'aveva respinta equivocando sulle dichiarazioni rese dal Bonaccorso.

Era stato così negato il diritto alla prova contraria dell'imputato, che non aveva avuto la possibilità di dimostrare la non rispondenza al vero di quanto dichiarato dal chiamante in correità.

Con separato atto di ricorso gli stessi difensori del Di Piazza hanno sostenuto che risultava evidente la mancata convergenza delle dichiarazioni di Pulizzi e Bonaccorso sia sulla circostanza che il Di Piazza sarebbe stato incrociato più volte nei giri perlustrativi compiuti prima di commettere l'omicidio, sia sul compito assegnatogli di attendere gli esecutori nel Vicolo Zisa.

Quanto alla prima circostanza, il Bonaccorso aveva dichiarato all'udienza del 2.10.2009 che la mattina dell'omicidio, dopo aver lasciato la casa del Di Piazza unitamente al Pulizzi, non aveva visto il Di Piazza nei luoghi in cui era stato programmato di commettere l'omicidio.

Il Pulizzi, invece, nell'udienza del 18.12.2009 aveva affermato che era salito sulla moto del Di Piazza, perché non aveva ritenuto prudente continuare a girare in città di mattina con il Bonaccorso, entrambi muniti di casco.

E la sentenza non aveva spiegato perché aveva privilegiato la versione del Pulizzi, nonostante questi non avesse reso dichiarazioni costanti nei confronti del Di Piazza, mostrandosi nel primo interrogatorio del 16.1.2009 addirittura incerto sulla partecipazione del ricorrente all'omicidio.

Per quanto riguarda l'assegnazione del compito di attendere gli esecutori materiali dell'omicidio nel Vicolo Zisa, la stessa Corte di secondo grado si era mostrata incerta sul fatto che il Di Piazza avesse svolto il compito di aspettare nel suddetto vicolo il Pulizzi e il Bonaccorso, i quali comunque, a loro dire, non l'avevano trovato nel suddetto luogo dopo la commissione del delitto.

Erroneamente non era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito risultava che il contributo causale dato dal Di Piazza poteva facilmente essere eliminato senza apprezzabili conseguenze sull'eziologia del reato.

Non era stato adeguatamente motivato neppure il diniego delle attenuanti generiche, perché la Corte di assise d'appello avrebbe dovuto tener conto sia del fatto che il ricorrente non aveva partecipato alla fase deliberativa, sia del fatto che nella fase esecutiva non aveva dato alcun apporto alla commissione dell'omicidio.

LO PICCOLO SALVATORE e LO PICCOLO SANDRO

I giudici di merito, secondo i ricorrenti, erano partiti da un presupposto sbagliato, ritenendo che – poiché Pulizzi Gaspare e Bonaccorso Andrea erano stati condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio di Ingarao Nicolò – non si potesse mettere in dubbio che i predetti fossero gli autori dell'omicidio.

L'attendibilità dei suddetti collaboratori di giustizia doveva, invece, essere attentamente verificata nel presente processo, sotto ogni aspetto, e dalle prove raccolte era risultata smentita sia quella intrinseca che quella estrinseca, in quanto la loro versione era incompatibile con dati obiettivi e incontestabili; inoltre, Pulizzi e Bonaccorso si erano contraddetti tra loro su aspetti non marginali del fatto.

Vi era la certezza che il Bonaccorso aveva mentito, accusando Lo Piccolo Sandro di avere eseguito materialmente l'omicidio insieme al Pulizzi.

La Corte di assise d'appello non aveva rilevato quanto fosse incerta e confusa la chiamata in correità del Pulizzi nei confronti di Lo Piccolo Salvatore. Il collaboratore si era più volte contraddetto nell'indicazione del movente e non aveva spiegato perché Lo Piccolo Salvatore avrebbe dovuto decidere l'omicidio di Ingarao insieme al Pulizzi.

In ogni caso non vi era alcun riscontro alla dichiarazione del Pulizzi che era stata decisa da Lo Piccolo Salvatore l'eliminazione dell'Ingarao, poiché non potevano essere considerati un valido riscontro né le intercettazioni ambientali utilizzate nel processo Gotha (riguardanti soggetti diversi da Lo Piccolo Salvatore), né la dichiarazione (rimasta priva di riscontri) di altro collaboratore di giustizia (Franzese Francesco), secondo il quale l'Ingarao sarebbe stato ucciso poiché aveva estromesso un certo Lo Piccolo, omonimo dell'imputato, per favorire un autotrasportatore a lui vicino.

L'inattendibilità di Pulizzi e Bonaccorso doveva essere desunta dalla incompatibilità delle loro dichiarazioni con dati obiettivi (tutti i colpi avevano attinto l'Ingarao di spalle, mentre fuggiva, e nessun colpo l'aveva raggiunto al petto e alla nuca, come dichiarato dai suddetti collaboratori); dalle contraddizioni tra le loro dichiarazioni (Bonaccorso aveva sostenuto che vi era stata una lunga attesa insieme al Pulizzi sotto casa di sua suocera, ma era stato decisamente smentito da quest'ultimo); dalla mancanza di riscontri a loro affermazioni (Bonaccorso aveva sostenuto di aver bruciato la moto utilizzata per commettere il delitto in un certo luogo, nel quale però non era stata trovata alcuna traccia della moto bruciata); dalla inverosimiglianza che in appena un'ora e dieci minuti (dal momento dell'omicidio al momento della firma presso il Commissariato Zisa) il Bonaccorso avrebbe compiuto tutti gli spostamenti e le attività che aveva descritto (tra le quali, festeggiamenti a casa del Di Piazza; eliminazione

degli indumenti adoperati per l'omicidio; ritorno a casa sua per fare una doccia e cambiarsi d'abito; presentazione al Commissariato per la firma); dal mendacio del Bonaccorso, il quale aveva ammesso di aver raccontato a Nuccio Antonino che uno degli esecutori materiali dell'omicidio era Lo Piccolo Sandro.

Con riguardo al mendacio del Bonaccorso, non corrispondeva al vero che il predetto avrebbe mentito per non esporsi con il Nuccio, avendo invece lo stesso Bonaccorso dichiarato di aver mentito perché temeva che Lo Piccolo Sandro sarebbe venuto a sapere tramite Nuccio che egli aveva confidato ad altri la sua (del Bonaccorso) partecipazione all'omicidio.

D'altra parte, essendo il Bonaccorso aduso a mentire, non poteva escludersi che il predetto avesse mentito anche quando aveva chiesto al Nuccio una moto rubata (per commettere l'omicidio di cui trattasi) per conto di Sandro Lo Piccolo.

Nel ricorso, al fine di mettere in evidenza l'inattendibilità del Pulizzi e del Bonaccorso, sono state indicate le contraddizioni tra le loro dichiarazioni relative alle fasi dell'appostamento, all'avvistamento della vittima, al numero e alla direzione dei colpi esplosi, alle ragioni per le quali il Pulizzi aveva preso il posto del Gallina, al colore della moto Transalp, alla provenienza delle armi utilizzate per commettere l'omicidio.

Particolarmente significative erano le divergenze tra i suddetti collaboratori circa il ruolo di Lo Piccolo Sandro: Il Pulizzi aveva affermato di non aver incontrato il predetto nei luoghi in cui si era svolta l'azione che era culminata con l'omicidio ed aveva affermato che Lo Piccolo Sandro, nel giorno dell'omicidio, l'aveva soltanto accompagnato con la sua auto a Terrasini; il Bonaccorso aveva invece affermato di aver incontrato, prima dell'omicidio, Lo Piccolo Sandro nelle vicinanze del bar La Cubana e di aver saputo da Adamo Andrea che, durante la suddetta azione, lo stesso Lo Piccolo sarebbe rimasto in attesa con la propria auto in via Scobar.

Sulle suddette divergenze i giudici di merito avevano motivato in modo molto superficiale e non avevano neppure indicato riscontri individualizzanti alle accuse dei suddetti collaboratori di giustizia nei confronti dei Lo Piccolo.

Con un secondo motivo la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata anche perché non era stata assunta una prova decisiva a discarico: una perizia sui luoghi e sui tempi delle fasi esecutive dell'omicidio e sulla compatibilità delle dichiarazioni dei collaboratori con i dati obiettivi del fatto in contestazione.

Alla suddetta richiesta di perizia la Corte di assise d'appello, nell'udienza del 25.5.2012, aveva risposto soltanto che i suddetti temi di prova non erano né nuovi né sopravvenuti e che le prove raccolte erano sufficienti ai fini del decidere.

La Corte non aveva considerato che poteva essere decisivo, in merito all'attendibilità del Bonaccorso, dimostrare che le dichiarazioni del predetto erano incompatibili con i tempi necessari per effettuare in un'ora e dieci minuti tutti gli spostamenti e le attività che lo stesso aveva dichiarato di aver effettuato tra le ore 8,45 (orario del delitto) e le ore 10,00 (orario della sua presenza per la firma al Commissariato Zisa).

PALAZZOLO VITO MARIA

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata era illogica, poiché era giunta ad un verdetto di colpevolezza del Palazzolo nonostante dalle prove raccolte fosse risultata l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulizzi e Bonaccorso, sui quali si basava l'accusa contro l'imputato.

Dalla testimonianza dell'agente Affatigato Salvatore era risultato che, alla data del 10 settembre 2007, la Polizia giudiziaria già da diversi mesi controllava con telecamere fisse l'ingresso dell'abitazione di Di Piazza Francesco; dalla suddetta attività di controllo – secondo quanto riferito dagli agenti sentiti in dibattimento – non era emerso un solo elemento di riscontro alle dichiarazioni di Pulizzi e Bonaccorso, e in particolare non era risultato che il Palazzolo si fosse mai recato nell'abitazione del Di Piazza.

La suddetta obiezione faceva parte dei motivi d'appello del ricorrente avverso la sentenza di primo grado, ma alla stessa il giudice di secondo grado non aveva dato alcuna risposta.

Non poteva essere considerato un riscontro alla dichiarazione dei propalanti il fatto che effettivamente il Palazzolo fosse in possesso di un motociclo Honda T-max, con il quale avrebbe partecipato all'azione omicidiaria, perché Pulizzi e Bonaccorso erano a conoscenza del fatto che Palazzolo aveva in uso il suddetto motociclo.

La Corte di assise d'appello aveva ritenuto marginali le contraddizioni tra le versioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia, mentre non potevano essere definite tali il contrasto sulle soste effettuate prima di commettere l'omicidio; sul non essersi mai separati durante la ricerca dell'Ingarao la mattina dell'omicidio; sull'incontro con altri complici quella stessa mattina, prima e dopo la commissione del delitto.

La Corte di secondo grado non aveva ritenuti gravi, o aveva giustificato in modo logicamente non accettabile, i contrasti nelle dichiarazioni dei suddetti collaboratori sulle modalità di commissione dell'omicidio e sulla fase immediatamente successiva, descrivendo la quale il Bonaccorso aveva affermato che anche Lo Piccolo Sandro si era recato a casa del Di Piazza ed aveva partecipato ai festeggiamenti per l'obiettivo raggiunto, mentre il Pulizzi aveva negato che il Lo Piccolo si fosse recato quella mattina nell'abitazione del Di Piazza ed anche che si fosse festeggiato l'esito dell'operazione.

Arbitrariamente, inoltre, con riguardo alla presenza o meno di Lo Piccolo Sandro a casa del Di Piazza, era stata preferita la versione del Pulizzi, rispetto a quella del Bonaccorso, sebbene non vi fosse alcun riscontro all'una o all'altra versione.

Tra i chiamanti in correità vi era divergenza anche sul fatto che il Palazzolo avesse partecipato all'azione armata, poiché il Pulizzi aveva dichiarato di non ricordare che il predetto fosse armato, mentre il Bonaccorso aveva dichiarato che Lo Piccolo aveva ordinato al Palazzolo di partecipare all'azione armata.

I giudici di merito non avevano tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore Briguglio Francesco, il quale aveva attendibilmente dichiarato che il Palazzolo non veniva coinvolto in operazioni che presentavano margini di rischio, poiché frequentava i Lo Piccolo ed aveva il

compito di curare la latitanza degli stessi. Anche il Pulizzi aveva confermato che il Palazzolo non veniva coinvolto in azioni pericolose, perché si occupava della latitanza dei Lo Piccolo. Con un secondo motivo, in subordine, è stato chiesto l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p., in quanto le attenuanti generiche erano state negate solo sulla base della gravità del fatto, omettendo di considerare elementi positivi di giudizio risultanti dagli atti, quali l'assenza di pregiudizi penali e la positiva condotta tenuta nel corso dell'intero procedimento; quindi la Corte di assise d'appello aveva omesso di compiere il necessario bilanciamento tra elementi di segno opposto.

Con motivi nuovi la difesa di Adamo Andrea e Palazzolo Vito Mario, dopo aver ribadito le ragioni per le quali non potevano essere ritenuti attendibili – anche alla luce dei criteri con i quali secondo la giurisprudenza deve essere valutata l'attendibilità della chiamata in correità – le dichiarazioni accusatorie rese da Banoccorso Andrea e da Pulizzi Gasparre, ha ribadito l'omessa motivazione da parte del giudice di secondo grado su un motivo d'appello decisivo, ai fini dell'accertamento della credibilità dei suddetti collaboratori di giustizia.

Era stato accertato, attraverso l'esame del teste Affatigato Salvatore, agente di Polizia giudiziaria, che all'epoca del delitto l'abitazione del Di Piazza era sottoposta a controllo, anche con apparecchi per videoriprese, ma né la Corte di assise né il giudice di secondo grado avevano ritenuto opportuno svolgere accertamenti sul punto, essendo peraltro evidente che, se non fosse stata registrata il giorno del delitto (e nei giorni precedenti) la presenza degli imputati nell'abitazione del Di Piazza, la credibilità dei collaboratori sarebbe stata definitivamente smentita.

La questione era stata sollevata con i motivi di appello del Palazzolo, ma sul punto la Corte di assise d'appello non aveva dato alcuna risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono infondati i motivi di ricorso con i quali sono state denunciate violazioni di norme procedurali.

La difesa di Adamo Andrea ha contestato la motivazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise d'appello in data 25.5.2012 con la quale era stata rigettata la richiesta di acquisire materiale filmico e grafico formato dalla difesa (con l'ausilio di suoi consulenti) sulla base degli atti e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con il dichiarato intento di dimostrare, oltre al contrasto esistente tra le dichiarazioni rese da Bonaccorso Andrea e quelle rese da Pulizzi Gasparre nella ricostruzione della dinamica del delitto, anche l'incompatibilità delle loro versioni (finanche nelle parti in cui convergevano) con lo stato dei luoghi e con i dati obiettivi e incontestabili acquisiti al processo.

La Corte di secondo grado aveva rigettato la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire il suddetto materiale, ritenendo preliminarmente che occorresse il consenso delle altre parti per acquisire atti formati al di fuori del contraddittorio;

aveva ritenuto, inoltre, che il materiale in questione non potesse essere considerato una prova nuova o sopravvenuta; aveva affermato, infine, che il materiale in atti offriva adeguata rappresentazione dei luoghi che erano stati teatro del fatto di sangue, dei luoghi circostanti e delle connesse dinamiche e che permetteva di ricavare sufficienti elementi ricostruttivi in ordine ai diversi temi rappresentati, i quali pertanto non necessitavano di integrazioni o approfondimenti.

Ritiene questa Corte che la suddetta motivazione rispetti i principi a cui è ispirato il nostro sistema processuale e la norma che detta il criterio al quale si deve attenere il giudice per disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

La motivazione dell'ordinanza è anche logicamente adeguata nel considerare i presupposti in fatto in base ai quali è stata respinta la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, e pertanto non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Regola fondamentale del processo penale è il suo svolgimento nel contraddittorio delle parti (art. 111/2 Costituzione), che rileva particolarmente nella formazione della prova.

Nel caso in esame i difensori dell'imputato hanno proceduto ad una sorta di esperimento giudiziale, senza coinvolgere il Pubblico Ministero e le altre parti, attraverso propri consulenti e ricostruendo gli avvenimenti mediante una loro interpretazione degli atti di causa.

L'esperimento giudiziale è, invece, una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti ed ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento nonché a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento (V. Sez. 4 sentenza n. 20066 dell'11.5.2010, Rv.247537).

E' quindi evidente che, senza il consenso delle altre parti (e in particolare, nel caso di specie, del Pubblico Ministero), un siffatto esperimento - siccome eseguito da una sola parte, senza il controllo delle altre parti che non avevano avuto modo di intervenire sulle modalità di formazione della prova - non poteva entrare a far parte del materiale probatorio sul quale il giudice deve compiere le sue valutazioni, poiché le prove si formano di regola in dibattimento alla presenza delle parti, che devono avere la possibilità di intervenire ed interloquire sulla formazione della prova.

Il filmato realizzato dalla difesa dopo la conclusione del giudizio di primo grado non può, in ogni caso, soggiacere, ai fini della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alle condizioni previste dall'art. 603/2 c.p.p., poiché non può essere considerata prova nuova o sopravvenuta quella formata su iniziativa della parte al fine di contestare i contenuti della decisione del primo giudice.

La difesa di Adamo (alla quale si è associata la difesa dei Lo Piccolo) ha anche chiesto, dopo che il giudice di secondo grado aveva respinto la richiesta di acquisire agli atti il materiale filmico e grafico sopra indicato, di disporre perizia al fine di accertare, questa volta nel contraddittorio delle parti, la compatibilità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia con lo stato dei luoghi ed i dati oggettivi risultanti dagli atti del processo.

La Corte di secondo grado, con ordinanza in data 25.5.2012, si è riservata di rivalutare la suddetta richiesta all'esito della discussione.

La difesa di Adamo e dei Lo Piccolo hanno censurato, con uno specifico motivo di ricorso, che la Corte di merito non avesse sciolto la riserva e che in ogni caso non fosse stata assunta una prova decisiva a discarico.

Si deve innanzi tutto osservare che, per il disposto dell'art. 603/1 c.p.p., il giudice di secondo grado deve rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove non disposte nel giudizio di primo grado, e richieste nell'atto di appello o con i motivi presentati a norma dell'art.585/4 c.p.p., solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

La Corte di assise d'appello aveva già affermato con la precedente ordinanza (nella stessa data) che le prove raccolte consentivano di ricostruire il fatto nel suo complesso e che non vi era necessità di integrarle o disporre approfondimenti.

Dopo essersi ritirata in camera di consiglio per la decisione, ha implicitamente sciolto la riserva ribadendo, con l'emissione della sentenza e con il contenuto della motivazione della stessa, di essere in grado di esprimere il giudizio senza la necessità di disporre perizia per accertare quanto richiesto dai suddetti difensori.

Si deve aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (V. Sez. 4 sentenza n.414130 del 22.1.2007, Rv. 236191 e sez. 6 sentenza n.43526 del 3.10.2012, Rv.253707).

La Corte di assise d'appello ha anche respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata dalla difesa di Adamo al fine di acquisire articoli di stampa, pubblicati dal Giornale di Sicilia nei due giorni immediatamente successivi all'omicidio de quo, al fine di provare che le dichiarazioni accusatorie del Pulizzi e del Bonaccorso erano basate su quanto gli stessi avevano appreso dalla lettura del suddetto quotidiano.

La Corte ha respinto la richiesta osservando che tali cronache giornalistiche erano già note alla difesa che ne avrebbe potuto chiedere l'acquisizione nel corso del giudizio di primo grado, e comunque detti articoli di stampa non apparivano suscettibili di offrire, tantomeno in termini di necessità, elementi utili al completamento dei dati già raccolti.

Richiamando quanto già osservato in merito ai presupposti di cui all'art.603/1 c.p.p. per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di secondo grado, questa Corte ritiene che sia immune da vizi logico giuridici il contenuto della motivazione con la quale la Corte di merito ha respinto la richiesta di acquisizione dei suddetti articoli di stampa.

Deve per contro rilevarsi che negli ampi motivi di ricorso della difesa di Adamo Andrea non si rinvencono argomenti plausibili, legati a qualche elemento concreto, a sostegno della tesi secondo la quale Pulizzi e Bonaccorso si sarebbero autoaccusati dell'omicidio di cui trattasi - le

cui modalità avrebbero appreso dalla lettura dei giornali, rendendo poi dichiarazioni gravemente accusatorie nei confronti degli odierni imputati – al fine di assicurarsi il programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia (che però risulta essere stato approntato anche in relazione ad altri delitti alla cui scoperta i predetti hanno collaborato).

La Corte di secondo grado ha consentito alla difesa di Adamo Andrea di illustrare i propri argomenti nel corso della discussione servendosi anche del materiale filmico e grafico che aveva realizzato (e che la Corte territoriale, per le ragioni già esposte, non aveva ritenuto di poter acquisire).

Conclusa la propria arringa, la difesa dell'Adamo ha chiesto che il materiale utilizzato nel corso della discussione fosse acquisito al verbale d'udienza.

La Corte, con ordinanza in data 29.6.2012, ha respinto la suddetta richiesta, e la difesa ha contestato con uno specifico motivo di ricorso la mancata acquisizione del predetto materiale.

Avendo la Corte di assise d'appello già respinto (per ragioni che, come si è già osservato, non meritano alcuna censura) la richiesta di acquisizione del materiale in questione, correttamente è stata respinta anche la richiesta di allegazione dello stesso materiale al verbale del dibattimento, in quanto questa richiesta avrebbe surrettiziamente dato ingresso nel processo a prove che non avevano i requisiti (la formazione nel contraddittorio delle parti) per essere acquisite agli atti ed utilizzate ai fini della decisione.

Peraltro, è principio generale del nostro sistema processuale che al fascicolo del dibattimento, e quindi anche al verbale del dibattimento, sono acquisiti solo gli atti in base ai quali il giudice deve poi esprimere il giudizio. In applicazione di questo principio le dichiarazioni delle persone informate sui fatti rese nel corso delle indagini preliminari non possono essere acquisite agli atti neppure nel caso in cui siano state utilizzate ai fini delle contestazioni, a meno che risulti che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia o promessa di denaro, poiché solo in tali casi le dichiarazioni precedentemente rese vengono acquisite al fascicolo del dibattimento per essere pienamente utilizzate.

Con un ulteriore motivo di ricorso la difesa dell'Adamo ha eccepito la nullità della sentenza nei confronti del predetto per mancata correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, e quindi per violazione dei diritti della difesa.

All'Adamo è stato contestato nel capo di imputazione di aver cagionato, in concorso con altri, la morte di Ingarao Nicolò, in particolare svolgendo un ruolo di copertura dei killers durante l'esecuzione del delitto e sorvegliando armato il luogo.

Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in

materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (V. Sez. U. sentenza n.36551 del 15.7.2010, Rv.248051).

I giudici di merito hanno ritenuto che Adamo Andrea avesse dato un contributo causale all'omicidio sia nella fase ideativa (proponendo di affidare al Bonaccorso, suo uomo di fiducia, l'incarico di studiare i movimenti dell'Ingarao, in quanto entrambi si recavano periodicamente presso il Commissariato Zisa per adempiere all'obbligo di firma), sia nella fase esecutiva (era stato uno dei componenti del gruppo che, riunitosi nell'abitazione del Di Piazza la mattina dell'omicidio, aveva svolto un'azione di appoggio alle persone incaricate di commettere il delitto, sorvegliando la zona in cui lo stesso doveva essere eseguito).

L'Adamo (e la difesa dello stesso) ha avuto modo di difendersi dall'accusa (proveniente dalle dichiarazioni rese da Pulizzi e Bonaccorso) di aver partecipato all'omicidio nei modi suddetti, e l'asserita smentita degli elementi a carico non comporterebbe comunque la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma ovviamente l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Non è fondata l'eccezione di nullità della contestazione per indeterminatezza dell'aggravante dell'art.576 c.p., per non essere stata specificata nel capo di imputazione relativo all'omicidio quale delle ipotesi previste nel suddetto articolo fosse stata contestata.

Nel capo d'accusa in questione è stata chiaramente contestata all'Adamo l'aggravante di aver commesso il fatto mentre si sottraeva all'esecuzione di una misura cautelare in precedenza emessa nei suoi confronti in relazione ad altro reato.

La predetta aggravante è prevista dall'art. 61 n. 6 c.p. e non dall'art. 576 c.p., ma l'errata indicazione dell'articolo di legge che prevede l'aggravante non determina nullità della contestazione, poiché per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (V. Sez. U. sentenza n. 18 del 21.6.2000, Rv. 216430).

Non è censurabile la sentenza impugnata per omessa motivazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate, perché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso presentato dalla difesa di Adamo e nei ricorsi presentati in favore di altri imputati, sono state indicate le ragioni per le quali doveva essere ritenuta sussistente l'aggravante della premeditazione (è stato precisato nella sentenza impugnata, per dimostrare la sussistenza della premeditazione, che l'omicidio era stato deciso e preparato con attenzione mesi prima ed eseguito con modalità attentamente studiate - cfr. pagg. 27 e 28 della sentenza impugnata); con riguardo all'aggravante di cui all'art.7 della legge 203/1991 ed alla recidiva, la Corte di secondo grado si è rimessa alla motivazione della sentenza di primo grado (che integra la motivazione della sentenza d'appello), rilevando che sul punto non era contenuto alcun motivo specifico negli atti di appello; per quanto riguarda l'attenuante prevista dall'art.114 c.p., nella sentenza impugnata sono state indicate le ragioni per le quali detta attenuante non poteva essere riconosciuta all'Adamo, al Di Piazza ed al Palazzolo, ma in proposito deve essere anche

considerato il secondo comma dell'art. 114 c.p., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la predetta attenuante non è concedibile quando i concorrenti nella commissione del delitto sono cinque o più persone, a prescindere dalla formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p..

La difesa del Di Piazza ha sostenuto che illegittimamente, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, non era stato ammesso uno specifico accertamento volto a dimostrare che – contrariamente a quanto riferito dal Bonaccorso – non era possibile custodire una moto (quella utilizzata da Bonaccorso e Polizzi per commettere l'omicidio) in un terreno sito dietro la casa del Di Piazza. Nei motivi di ricorso sono state riportate anche alcune frasi estrapolate dalle dichiarazioni rese dal Bonaccorso per dimostrare il suddetto assunto.

Si deve rammentare, prima di verificare il contenuto della sentenza impugnata sul punto, che nel giudizio di legittimità non sono ammesse censure in fatto, basate su frasi o brani estrapolati dagli atti processuali.

Il giudizio demandato a questa Corte non ha come oggetto il contenuto degli atti processuali, e quindi sarebbe illogico prendere in considerazione solo le parti degli atti indicate dalla difesa o dall'accusa, quando è precluso nel giudizio di legittimità un esame complessivo degli atti.

Neppure spetta a questa Corte l'interpretazione delle prove, che è compito esclusivo del giudice di merito, ma è ammessa la denuncia del travisamento della prova, che si ha quando il giudice basa il suo convincimento travisando quanto incontestabilmente risulta dalla mera lettura, e non dall'interpretazione, dell'atto.

Nel motivo di ricorso in esame non è stata dedotta, nelle forme dovute (che comportano l'indicazione dell'intero contenuto degli atti che si assumono travisati), alcun travisamento delle risultanze, ma solo una diversa interpretazione delle stesse, rispetto a quella data dai giudici di merito.

La diversa lettura delle risultanze da parte del ricorrente, rispetto a quella data dalla Corte di merito, non può – come si è detto – essere presa in considerazione in sede di legittimità.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità, per il disposto dell'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su

una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa (o dall'accusa), per quanto plausibili e logicamente sostenibili (V. Sez. 6 sentenza n. 1662 del 4.12.1995, Rv. 204123).

Nella sentenza impugnata, prendendo in esame il suddetto motivo di impugnazione, si è richiamato il contenuto dell'ordinanza in data 25.5.2012 (con la quale era stato respinto il richiesto accertamento di carattere peritale circa la possibilità di introdurre nel villino del Di Piazza le armi e la moto poi usate per l'esecuzione del delitto) e si sono poi ribadite le ragioni per le quali il richiesto accertamento non era stato disposto: il tempo trascorso; la accertata corrispondenza alla realtà della descrizione da parte del Bonaccorso della casa del Di Piazza; la precisazione del Bonaccorso che le armi e la moto erano state custodite in un terreno adiacente a quello del Di Piazza e non in quello di pertinenza.

Ritiene questa Corte che la suddetta motivazione sia del tutto logica nella risposta alle obiezioni che erano state sollevate dalla difesa del di Piazza circa l'impossibilità di nascondere, nei modi indicati dal Bonaccorso, le armi e la moto utilizzate per commettere il delitto.

Secondo la difesa di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, la Corte di assise d'appello sarebbe partita da un presupposto sbagliato ritenendo che non si potesse mettere in dubbio che Pulizzi Gasparre e Bonaccorso Andrea, in quanto condannati con sentenza definitiva per l'omicidio di Ingarao Nicolò, fossero gli autori dell'omicidio.

Dalla lettura della sentenza impugnata, però, non risulta affatto che la Corte di merito abbia dato per scontato che la dinamica dell'omicidio si fosse svolta come risulta dalla sentenza passata in giudicato (del GUP del Tribunale di Palermo in data 12.5.2009) che ha condannato i predetti per l'omicidio dell'Ingarao.

Peraltro, la predetta sentenza, essendo irrevocabile, non è priva di valore probatorio.

Per il disposto dell'art.238-bis c.p., la sentenza divenuta irrevocabile può essere acquisita ai fini della prova di fatto in essa accertato ed è valutata a norma degli artt. 187 e 192/3 c.p.p.. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art.192, comma terzo, cod.proc.pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica "fatto accertato" con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (v. Sez. 1 sentenza n.5894 del 20.5.1997, Rv.207930).

Quindi, l'accertamento della suddetta sentenza nei confronti di Pulizzi e Bonaccorso fa certamente prova – seppur non autosufficiente – non solo del fatto che i predetti siano gli autori materiali dell'omicidio di cui trattasi, ma anche delle modalità con le quali gli stessi hanno commesso il delitto.

Peraltro, i giudici di merito del presente processo correttamente hanno ritenuto di dover accertare non solo, come è ovvio, la responsabilità degli odierni imputati, ma anche la

dinamica dell'omicidio, prendendo in considerazione e valutando autonomamente l'attendibilità dei menzionati collaboratori di giustizia, sebbene la stessa fosse stata valutata positivamente anche nel giudizio nel quale gli stessi erano stati condannati per l'omicidio de quo.

Passando all'esame del merito, da quanto esposto nella prima parte della presente sentenza, ove sono stati sintetizzati i motivi di ricorso degli imputati, risulta evidente che la fondamentale questione sollevata da tutti i ricorrenti riguarda l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Pulizzi Gasparre e Bonaccorso Andrea.

Tenuto conto della conclusione a cui è pervenuta questa Corte – di annullare la sentenza impugnata per omessa motivazione su una questione sollevata con i motivi di appello che potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità dei predetti collaboratori di giustizia – non si ritiene opportuno passare in rassegna tutte le critiche mosse dai ricorrenti alla credibilità di Pulizzi e Bonaccorso, peraltro già sintetizzate nella parte espositiva della presente sentenza.

Neppure è opportuno procedere ad una frammentaria valutazione, sotto l'aspetto logico giuridico, delle singole risposte date dalla sentenza impugnata alle obiezioni riguardanti la credibilità dei predetti contenute nei motivi di appello (e sostanzialmente riproposte con i motivi di ricorso).

Devono, peraltro, essere svolte alcune considerazioni generali.

Nella sentenza impugnata, seppur sinteticamente ma con ampi richiami alla sentenza di primo grado, sono stati presi in esame tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla credibilità dei chiamanti in correità, svolgendo le necessarie considerazioni sulla personalità dei chiamanti; sui loro rapporti con le persone accusate; sulle motivazioni della scelta collaborativa in relazione a tutti i fatti di cui i predetti erano a conoscenza; sulla logicità e coerenza complessiva delle loro dichiarazioni (che sono state riportate integralmente nelle parti fondamentali nella sentenza di primo grado); sull'autonomia delle dichiarazioni rese dai menzionati collaboratori (invero neppure messa in dubbio nei motivi di impugnazione); sull'esistenza di specifici riscontri esterni individualizzanti.

A quest'ultimo riguardo, correttamente la Corte di assise d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni del Pulizzi e del Bonaccorso – non essendovi dubbi sulla loro autonomia – potessero validamente riscontrarsi tra loro, ma oltre al suddetto riscontro sono stati indicati altri riscontri individualizzanti, tra i quali le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito di loro diretti rapporti con imputati del presente processo.

I giudici di merito hanno dato una motivata risposta alle denunciate discrasie e contraddizioni delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, messe in evidenza dai difensori degli imputati; nessuna di queste risposte, singolarmente presa, risulta viziata da palese illogicità e neppure si riscontra una qualche contraddizione tra le risposte date.

Ritiene però questa Corte che il complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da Pulizzi e Bonaccorso non sia stato dato – come si sarebbe dovuto – dopo l'esame di tutti i motivi d'appello riguardanti l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti.

In particolare, nell'atto di appello di Palazzolo Vito Mario si è sostenuto (dando particolare risalto al motivo di impugnazione) che nel giudizio di primo grado era emersa – dalla deposizione all'udienza del 23.12.2010 del teste Affatigato Salvatore, agente di Polizia giudiziaria – una circostanza che smentiva il racconto di Pulizzi e Bonaccorso, i quali avevano dichiarato che la mattina dell'omicidio gli imputati si erano riuniti nella casa di Di Piazza Francesco prima di commetterlo e poi, subito dopo la commissione del delitto, erano ritornati nella stessa abitazione, dove (i due collaboratori di giustizia) si sarebbero liberati anche delle armi e della moto utilizzata per commettere l'omicidio.

Secondo l'appellante, dalla testimonianza dell'Affatigato si poteva evincere che (anche) il giorno dell'omicidio (13.6.2007) l'abitazione del Di Piazza era costantemente monitorata tramite due telecamere fisse che registravano chi fosse entrato o uscito dalla predetta abitazione, e non risultava che attraverso i suddetti controlli fosse stata registrata in luogo la presenza del Palazzolo o dei coimputati accusati dai suddetti collaboratori di giustizia di aver partecipato all'omicidio utilizzando come base l'abitazione del Di Piazza.

Nella motivazione della sentenza della Corte di assise d'appello non è stata data alcuna risposta al predetto motivo di impugnazione, e dell'omessa motivazione sul punto si sono lamentati (nei motivi di ricorso e nei motivi nuovi) i difensori del Palazzolo, nonché nel corso della discussione tutti i difensori degli imputati (ugualmente interessati a far valere un motivo dal quale potrebbe risultare l'inattendibilità del Pulizzi e del Bonaccorso, già denunciata da tutti i ricorrenti).

Questa Corte – benché dagli stessi motivi di impugnazione non risulti in modo certo che alla data del 13 giugno 2007 l'abitazione del Di Piazza fosse sottoposta ad un servizio di controllo – ritiene che il giudice di secondo grado, di fronte ad uno specifico motivo di appello, avrebbe dovuto disporre un accertamento (sebbene non richiesto dalle parti), oppure indicare nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali lo stesso non fosse necessario.

L'omessa considerazione da parte dei giudici di appello di una risultanza che potrebbe essere rilevante, se non anche decisiva, sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai menzionati collaboratori di giustizia impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Palermo, la quale, sulla base delle risultanze in atti, sarà libera di disporre o meno gli opportuni accertamenti.

Non essendo definibile l'accertamento sulla responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, non possono essere presi in considerazione i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Luigi Pietro Caiazzo



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

31 GEN. 2014

Il Presidente

Umberto Giordano



IL CANCELLIERE
S. Maria Felicia